

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 28 marzo 2019.

CIRCOLARE 09/2019

Il Codice della Crisi d'Impresa

Rif. normativi:

- *D.lgs 14/2019.*

Gentile Cliente,

con la definizione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha innovato la normativa relativa alle procedure concorsuali al fine di favorire in anticipo l'emersione della crisi e prendere le soluzioni adeguate a risanare le imprese. Con il medesimo decreto sono stati innovati diversi articoli del codice civile al fine di rafforzare l'organizzazione interna delle imprese.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Le novità della normativa

Il D.lgs 14/2019, con l'approvazione del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ha definitivamente sancito la riforma sistematica ed organica delle procedure concorsuali, applicabile nei confronti di qualsiasi debitore, sia esercente attività commerciale, artigiana o agricola, sia come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo (esclusi gli Enti Pubblici).

Con la riforma sono state introdotte procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, attraverso un costante monitoraggio della situazione debitoria dell'impresa ed affidando una maggiore responsabilizzazione del debitore e dei suoi organi societari.

Assurgono quindi di particolare importanza gli organi di controllo presenti all'interno della società, tra i cui compiti viene introdotto il controllo dell'assetto organizzativo della società, del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e di segnalare agli amministratori eventuali indizi di crisi. In caso di inerzia dell'organo amministrativo è possibile rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi (OCRI) istituiti presso le camere di commercio.

A questi stessi organismi è demandato il compito di valutare le segnalazioni dei c.d. creditori pubblici qualificati, che hanno il compito di comunicare le esposizioni debitorie nei confronti di un determinato soggetto al superamento di una determinata soglia.

Tramite le modifiche al codice civile il legislatore ha inoltre introdotto l'obbligo per l'impresa di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa, un incremento della responsabilizzazione degli amministratori e l'ampliamento delle ipotesi in cui nelle srl è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo/revisore.

Nuovi obblighi per le imprese

Per favorire l'emersione tempestiva della crisi, il Decreto ha previsto dei nuovi obblighi in capo all'imprenditore.

A partire dal **16.03.2019**:

- l'imprenditore individuale dovrà adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e prendere le contromisure necessarie.
- l'imprenditore collettivo (sia società di persone che di capitali) dovrà dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, per consentire la rilevazione tempestiva dello stato di crisi e la perdita della continuità. Dovrà inoltre, eventualmente, adottare gli strumenti previsti dell'ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

Procedure di allerta e di composizione della crisi

Il decreto ha introdotto, in capo a determinati soggetti, un obbligo di segnalazione di fondati indizi di crisi nei confronti degli amministratori. Tutto ciò al fine di favorire la tempestiva rilevazione di situazioni critiche e di adottare le misure più idonee alla loro risoluzione. Dall'applicazione di strumenti di allerta sono escluse le grandi imprese, i gruppi di rilevanti dimensioni, le società con azioni quotate ed altri enti particolari quali banche, assicurazioni...

L'obbligo di segnalazione è affidato in particolare ai seguenti soggetti:

- organi di controllo, revisori contabili e società di revisione;
- creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione).

Gli organi di controllo dovranno quindi verificare che l'organo amministrativo abbia valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, la presenza dell'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione; allo stesso modo dovrà segnalare all'organo amministrativo (tramite pec o altro mezzo idoneo) l'esistenza di fondati indizi della crisi, segnalazione che dovrà essere motivata e con l'indicazione di un termine congruo per riferire delle iniziative intraprese.

Se l'organo amministrativo non risponde o le azioni intraprese fossero inadeguate, nei successivi 60 giorni l'organo di controllo dovrà allertare l'OCRI affinché prenda contromisure adeguate (pena la sussistenza della responsabilità solidale con l'amministratore delle eventuali conseguenze).

Ai creditori pubblici qualificati è invece affidato il compito di avvisare l'impresa del superamento della propria posizione debitoria per un determinato ammontare rilevante, differenziato a seconda del creditore.

1. per l'Agenzia delle Entrate si considera rilevante (a partire dalla Liquidazione Periodica del 1° trimestre 2021) il debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica e pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non è inferiore ad uno specifico importo differenziato in base al volume d'affari

desumibile dalla dichiarazione IVA riferita all'anno precedente (non inferiore a € 25.000 se volume d'affari minore o uguale a 2 Mln, non inferiore a € 50.000 se volume d'affari minore o uguale a 10 Mln, non inferiore a € 100.000 se volume d'affari superiore a 10 Mln);

2. per l'INPS se il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore a € 50.000;
3. per l'Agente della riscossione, se la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dal 15.8.2020, autodichiarati/definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni supera € 500.000 per le imprese individuali, € 1.000.000 per le imprese collettive.

La notifica dovrà avvenire tramite PEC o raccomandata A/R ed indicherà il superamento del limite di esposizione debitoria e l'eventualità di segnalazione all'OCRI in caso di mancata estinzione o regolarizzazione nel termine di 90 giorni.

se il debitore documenta la titolarità di crediti d'imposta o altri crediti verso la Pubblica amministrazione di importo complessivo pari ad almeno la metà del debito nei confronti del creditore pubblico qualificato, la segnalazione non verrà effettuata.

Indicatori della crisi

Per l'individuazione di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa nonché dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, il Decreto prevede la predisposizione di determinati indici che evidenzino la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso. Sono inoltre indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, e i ritardi reiterati e significativi nell'effettuazione dei pagamenti.

Se l'impresa non ritiene adeguati tali indici dovrà esporre le ragioni in nota integrativa e riportare quelli più idonei a far presumere lo stato di crisi, certificati da un professionista indipendente.

Responsabilità degli amministratori

Se prima della riforma gli amministratori erano responsabili nei confronti della società/soci/creditori sociali e terzi in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione della società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, a partire dal 16.03.2019 è stato introdotto un criterio di quantificazione del danno risarcibile.

Quest'ultimo è quindi identificato nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica di amministratore (o di apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ex art. 2484, C.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, in base ad un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Se non è possibile determinare questi dati, il danno risarcibile sarà pari alla differenza tra attivo e passivo accertato nel corso della procedura.

Nomina organo di controllo/revisore nelle srl

Sono stati ridotti i limiti oltre i quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata (anche per le società cooperative costituite in forma di srl).

Oltre che per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, la nomina è quindi obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo → € 2.000.000;
- ricavi delle vendite → € 2.000.000;
- dipendenti occupati in media → 10 unità.

L'obbligo viene meno se nessuno dei limiti è superato per tre anni consecutivi.

In caso di mancata nomina da parte dell'assemblea entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato (anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese).

A partire dal **16.03.2019** sono previsti nove mesi di tempo per effettuare la nomina dell'organo di controllo o del revisore, oltre che uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove norme. Per la verifica dei parametri, per il primo anno, si deve fare riferimento a quelli risultanti dagli esercizi 2017 e 2018.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
